

Codici di accesso ed esenzione per l'assistenza odontoiatrica

- a) Programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva (terapia conservativa fino a 16 anni e ortognatodonzia fino a 12 anni), con pagamento del ticket se non sussistono condizioni di esenzione totale e pagamento del materiale in caso di prestazioni ortodontiche;
 - b) Urgenze infettivo-antalgiche per tutti, con pagamento del ticket se non sussistono condizioni di esenzione totale;
 - c) Assistenza odontoiatrica e protesica a soggetti "vulnerabili" (vedi tabella 1).
- Per i punti a) e b) viene indicato in ricetta dall'ambulatorio o dallo sportello CUP il "codice di accesso" corrispondente (6B1, 6U1, 6D1), che NON RAPPRESENTA UN CODICE DI ESENZIONE TICKET.

Tabella 1. Assistenza odontoiatrica e protesica a soggetti "vulnerabili"

Condizione di vulnerabilità	Codice di esenzione ticket	Esenzione totale	Esenzione parziale	Pagamento ticket
Invalidi civili al 100%	3C1	Sì		NO
Invalidi di guerra 1° - 5° cat	3G1	Sì		NO
Grandi invalidi del lavoro	3L1	Sì		NO
Invalidi per servizio 1° cat	3M1	Sì		NO
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	3V1 e 3V2	Sì		NO
Disabili ai sensi della L. 104/92	6D1	Nessuna esenzione per le prestazioni specialistiche		Sì (*)
Reddito ISEE <8500 €	6R1 (cod di accesso)	Nessuna esenzione per le prestazioni specialistiche		Sì (*)
Soggetti affetti da una malattia rara con diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni erogate**	Codice esenzione malattia rara	Sì		NO (**)
Insufficienza cardiaca	021		Sì	Sì (*)
Infezione da HIV	020		Sì	Sì (*)
Soggetti sottoposti a trapianto	052		Sì	Sì (*)
Psicosi	044		Sì	Sì (*)
Neoplasie orali o sistemiche	048		Sì	Sì (*)
Tossicodipendenza	014		Sì	Sì (*)
Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e trasfusioni di emoderivati	3T1		Sì	Sì (*)

(*) a meno che non sussistano anche condizioni di esenzione totale per età e/o reddito

(**) l'accesso alle cure odontoiatriche è consentito solo ai soggetti in possesso della certificazione di malattia rara, rilasciata dal Centro di Riferimento per le malattie rare competente, e del corrispondente attestato di esenzione rilasciato dall'Azienda ULSS di residenza. Le cure sono garantite in presenza di gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell'apparato ortodontico connessi al quadro clinico della malattia rara diagnosticata, in conformità al piano terapeutico redatto dal Centro.